

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI TRANI**

SOMMARIO

COMUNE DI TRANI  
n. 3586 del R.P.

**TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI"**

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-12-17 al 27-01-18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

<b>CAPO I</b> (Disposizioni generali) .....	4
Art. 1 (Oggetto) .....	4
Art. 2 (Definizioni) .....	4
Art. 3 (Competenze) .....	7
Art. 4 (Responsabilità) .....	8
Art. 5 (Servizi gratuiti e a pagamento) .....	8
Art. 6 (Atti a disposizione del pubblico) .....	8
<b>CAPO II</b> (Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato) .....	8
Art. 7 (Strutture per il commiato) .....	8
Art. 8 (Depositati di osservazione ed obitori) .....	9
<b>CAPO III</b> (Feretri) .....	10
Art. 9 (Deposizione della salma nel feretro) .....	10
Art. 10 (Verifica e chiusura feretri) .....	10
Art. 11 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) .....	11
Art. 12 (Fornitura gratuita di feretri) .....	12
Art. 13 (Piastrina di riconoscimento) .....	12
<b>CAPO IV</b> (Trasporti funebri) .....	12
Art. 14 (Modalità del trasporto e percorso) .....	12
Art. 15 (Trasporti funebri) .....	13
Art. 16 (Orario dei trasporti) .....	14
Art. 17 (Riti religiosi) .....	14
Art. 18 (Trasporto di salme) .....	14
Art. 19 (Trasporto di cadaveri) .....	15
Art. 20 (Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività) .....	15
Art. 21 (Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione) .....	15
Art. 22 (Trasporti all'estero o dall'estero) .....	15
Art. 23 (Trasporto di ceneri e resti) .....	15
Art. 24 (Sanzioni) .....	16

**TITOLO II "CIMITERO"**

<b>CAPO I</b> (Cimitero) .....	17
Art. 25 (Elenco cimiteri) .....	17
Art. 26 (Disposizioni generali - Vigilanza) .....	17
Art. 27 (Reparti speciali nel cimitero) .....	17
Art. 28 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali) .....	17
<b>CAPO II</b> (Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale) .....	18
Art. 29 (Disposizioni generali) .....	18
Art. 30 (Piano regolatore cimiteriale) .....	18
<b>CAPO III</b> (Inumazione e tumulazione) .....	19
Art. 31 (Inumazioni) .....	19
Art. 32 (Cippo) .....	20
Art. 33 (Tumulazione) .....	20
Art. 34 (Deposito provvisorio) .....	20



*[Handwritten signature]*

<b>CAPO IV</b> (Esumazioni ed estumulazioni) .....	21
Art. 35 (Esumazioni ordinarie) .....	21
Art. 36 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie) .....	22
Art. 37 (Esumazione straordinaria) .....	22
Art. 38 (Estumulazioni) .....	22
Art. 39 (Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento) .....	23
Art. 40 (Raccolta delle ossa) .....	23
Art. 41 (Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare) .....	24
Art. 42 (Disponibilità dei materiali) .....	24
<b>CAPO V</b> (Cremazioni) .....	25
Art. 43 (Crematorio) .....	25
Art. 44 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione) .....	25
Art. 45 (Urne cinerarie e loro affidamento) .....	25
Art. 46 (Dispersione delle ceneri) .....	26
<b>CAPO VI</b> (Polizia dei Cimiteri) .....	27
Art. 47 (Orario) .....	27
Art. 48 (Disciplina dell'ingresso) .....	27
Art. 49 (Divieti speciali) .....	27
Art. 50 (Riti funebri) .....	28
Art. 51 (Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni) .....	28
Art. 52 (Fiori e piante ornamentali) .....	28
Art. 53 (Materiali ornamentali) .....	29
<b>TITOLO III "CONCESSIONI"</b> .....	30
<b>CAPO I</b> (Tipologie e manutenzione delle sepolture) .....	30
Art. 54 (Sepolture private) .....	30
Art. 55 (Durata delle concessioni) .....	31
Art. 56 (Modalità di concessione) .....	31
Art. 57 (Uso delle sepolture private) .....	32
Art. 58 (Costruzione dell'opera - Termini) .....	32
<b>CAPO II</b> (Divisione, Subentri, Rinunce) .....	33
Art. 59 (Divisione, Subentri) .....	33
Art. 60 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 70 anni) .....	33
Art. 61 (Rinuncia a concessione di aree libere) .....	34
Art. 62 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione) .....	34
Art. 63 (Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 70) .....	34
<b>CAPO III</b> (Revoca, Decadenza, Estinzione) .....	35
Art. 64 (Revoca) .....	35
Art. 65 (Decadenza) .....	35
Art. 66 (Provvedimenti conseguenti la decadenza) .....	35
Art. 67 (Estinzione) .....	36
<b>TITOLO IV "LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI"</b>	
<b>CAPO I</b> (Imprese e lavori privati) .....	37
Art. 68 (Accesso al cimitero) .....	37
Art. 69 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri) .....	37
Art. 70 (Responsabilità - Deposito cauzionale) .....	38
Art. 71 (Recinzione aree - Materiali di scavo) .....	38
Art. 72 (Introduzione e deposito di materiali) .....	38
Art. 73 (Orario di lavoro) .....	38

Art. 74	(Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti) .....	38
Art. 75	(Vigilanza) .....	38
Art. 76	(Obblighi e divieti per il personale del cimitero) .....	39
<b>CAPO II</b> (Imprese pompe funebri) (Attività funebre) .....		
Art. 77	(Attività Funebre) .....	39
Art. 78	(Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre).....	40
Art. 79	(Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione) .....	41
Art. 80	(Subingresso) .....	41
Art. 81	(Vigilanza, obblighi e divieti) .....	41
Art. 82	(Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione) .....	42
<b>TITOLO V</b> "DISPOSIZIONI VARIE E FINALI"		
<b>CAPO I</b> (Disposizioni varie) .....		
Art. 83	(Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri benemeriti) .....	43
Art. 84	(Mappa) .....	43
Art. 85	(Annotazioni in mappa) .....	43
Art. 86	(Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali) .....	43
Art. 87	(Schedario dei defunti) .....	44
Art. 88	(Scadenario delle concessioni) .....	44
<b>CAPO II</b> (Norme transitorie - disposizioni finali) .....		
Art. 89	(Efficacia delle disposizioni del Regolamento) .....	44
Art. 90	(Cautele) .....	45
Art. 91	(Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria) .....	45
Art. 92	(Concessioni pregresse) .....	45
Art. 93	(Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio) .....	45
Art. 94	(Tariffe) .....	46
Art. 95	(Norma finale e di rinvio) .....	46
<b>TITOLO VI</b> "SANZIONI"		
<b>CAPO I</b> (Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative) .....		
Art. 96	(Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981) .....	47
Art. 97	(Sanzioni) .....	47
Art. 98	(Pagamento in misura ridotta) .....	49
Art. 99	(Soggetti accertatori). .....	49
Art. 100	(Processo verbale d'accertamento) .....	49
Art. 101	(Contestazione e notificazione del processo verbale dell'accertamento).....	49
Art. 102	(Rapporto all'autorità competente) .....	50
Art. 103	(Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione).....	50
Art. 104	(Ordinanza - Ingiunzione) .....	50
Art. 105	(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie).....	51
Art. 106	(Carta della qualità del servizio) .....	51

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### Capo I Disposizioni generali

#### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e al Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali:

- a) Le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori;
- b) Della destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi;
- c) Le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali necroscopici e di polizia mortuaria;
- d) Le condizioni e modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- e) La concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché le costruzioni di sepolcri privati;
- f) Le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie e sulla dispersione di ceneri di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 34/2008 e del regolamento regionale n. 8/2015;
- g) Su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;
- h) Le norme in materia di piani cimiteriali comunali;
- i) Le modalità per l'inumazione e le tumulazioni dei cadaveri.

2. Il servizio di illuminazione votiva è eseguito nei modi e nei termini previsti dallo specifico Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 9/5/2005, esecutiva ai sensi di legge, e che si allega per mere finalità di comodità di consultazione dell'intera materia afferente il servizio cimiteriale, senza alcun effetto innovativo o confermativo.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- b) *ambito cimiteriale*: l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i rifiuti;
- c) *ambito della polizia mortuaria*: le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
- d) *ambito funebre*: l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuata in modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto dall'ambito necroscopico;
- e) *ambito necroscopico*: tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per

- bb) *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- cc) *deposito provvisorio*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dd) *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- ee) *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- ff) *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- gg) *estumulazione*: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- hh) *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- ii) *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- jj) *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- kk) *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- ll) *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- mm) *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- nn) *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- oo) *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- pp) *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- qq) *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- rr) *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- ss) *medico curante*: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- tt) *nicchia cineraria*: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- uu) *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- vv) *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- ww) *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- xx) *ossario comune*: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- yy) *polizia mortuaria*: attività da parte degli enti competenti di tipo: autorizzatoria; di vigilanza e di controllo; sanzionatoria;
- zz) *resti mortali*: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispetti a 10 e 20 anni;
- aaa) *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale del Comune col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;



- indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, le attività di medicina necroscopica;
- f) *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo;
- g) *attività funebre*: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:  
-il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso; la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale; la cura, composizione e vesti di salme e di cadaveri; il trasporto di salma e di cadavere;
- h) *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- i) *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- j) *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- k) *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- l) *cadavere*: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- m) *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- n) *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- o) *celletta ossario*: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- p) *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- q) *cinerario comune*: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- r) *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- s) *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- t) *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- u) *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- v) *concessione di sepoltura cimiteriale*: Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune
- w) *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- x) *cremazione*: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- y) *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- z) *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- aa) *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

- bbb) *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- ccc) *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- ddd) *salma*: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- eee) *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- fff) *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- ggg) *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- hhh) *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- iii) *traslazione*: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- jjj) *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- kkk) *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- lll) *trasporto funebre*: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- mmm) *tumulazione*: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- nnn) *urna cineraria*: contenitore di ceneri;
- ooo) *Concessionario*: a seconda del contesto, la definizione può riguardare o la persona fisica titolare di una concessione di loculo/area cimiteriale etc.. oppure il soggetto affidatario di concessione *di lavori pubblici o di servizi* per la realizzazione di nuovo cimitero o di ampliamento di cimitero o di gestione degli stessi.

### Articolo 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale *Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale*.
2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 91.
4. I servizi cimiteriali vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, compatibilmente con la natura delle

funzioni da svolgere, mentre i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti dal Comune o a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

#### Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nelle aree cimiteriali da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

#### Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge oppure individuati come tali dalla Giunta in sede di fissazione delle tariffe annuali.

2. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero (o anche in apposito frame del sito comunale):
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) l'orario di apertura e chiusura della/e struttura/e di commiato;
  - c) copia del presente regolamento;
  - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

### Capo II

#### Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato

#### Articolo 7 - Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione di una o più strutture nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato. Una di queste strutture sarà realizzata, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5 e 17 della legge regionale n. 34/2008 e dell'art. 11 del regolamento regionale n. 8/2015, all'interno del cimitero nell'area interessata all'ampliamento delle strutture funerarie.



2. La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere dotata del certificato di agibilità e delle seguenti caratteristiche igienico-sanitarie, analoghe a quelle previste per le camere mortuarie dalla normativa vigente in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita:

1) *spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.*

In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

2) *requisiti minimi strutturali.*

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- locale spogliatoio per personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici, distinti per sesso, per i parenti e visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- eventuale locale per ristoro;
- deposito materiale.

3) *requisiti minimi impiantistici.*

Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa ..... 60% + - 5;
- n. ricambi aria/ora esterna .. 15 v/h.

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza;
- apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma, anche a distanza, per assicurare la sorveglianza durante il periodo di osservazione;
- gruppo di continuità a garanzia del corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione ed illuminazione.

## Articolo 8 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune alloca il deposito di osservazione e l'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 34/2008 e dell'art. 11, comma 1 del regolamento regionale n. 8/2015.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate come tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. modificazioni.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### Capo III Feretri

#### Articolo 9 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico necroscopico dell'A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In tali casi il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

#### Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza dell'addetto al trasporto.
2. Il medico necroscopico dell'A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 11.
3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L..

4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

5. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dall'A.S.L. alle imprese di attività funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

#### Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato.

3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti. Sulla cassa deve essere presente la targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri, come previsto dall'art. 22, comma 2 del regolamento regionale n. 8/2015.

4. La cassa di zinco deve essere rinforzata lungo i margini interni, come previsto dall'art. 22, comma 3 del regolamento regionale n. 8/2015.

5. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 10.


6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

8. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

9. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

10. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto,.



11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

12. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

#### Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### Capo IV Trasporti funebri

#### Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento del servizio;
- b) orario di arrivo al Cimitero;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia.

3. Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.